



COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di TARANTO

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE

**L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E L'EROGAZIONE DI SERVIZI.**

INDICE

- Articolo n. 1 - Definizione di chiosco;
- Articolo n. 2 - Finalità;
- Articolo n. 3 - Localizzazione;
- Articolo n. 4 - Affidamento ai privati;
- Articolo n. 5 - Criterio di affidamento;
- Articolo n. 6 - Convenzione;
- Articolo n. 7 - Durata – incedibilità;
- Articolo n. 8 - Corrispettivo;
- Articolo n. 9 - Abilitazione alla costruzione (DIA);
- Articolo n. 10 – Recesso unilaterale;
- Articolo n. 11 - Consegna a fine contratto;
- Articolo n. 12 – Diritti del Comune;
- Articolo n. 13 – Decesso del Concessionario;
- Articolo n. 14 – Revoca - Sanzioni ;

NORME TECNICHE

- Articolo n. 15 – Caratteristiche dei siti;
- Articolo n. 16 – Ambito di applicazione;
- Articolo n. 17 – Caratteristiche chioschi;
- Articolo n. 18 – DIA;
- Articolo n. 19 – Documentazione;
- Articolo n. 20 – Norme di rinvio;
- Articolo n. 21 – Entrata in vigore.

ALLEGATO A – Prescrizioni tecniche;

ALLEGATO B – Convenzione Tipo

ART. 1-Definizione di chiosco

Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato e gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo permanente o temporaneo rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2-Finalità

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, con esclusione della zona Centrale e delle zone in cui la sua apposizione precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti di pregio (ad esempio P.zza Madonna della Scala e P.zza del Castello), o dove occorra garantire e valorizzare la presenza di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;

ART 3-Localizzazione

La localizzazione dei chioschi è stabilita dallo specifico piano, approvato contestualmente dal Consiglio Comunale.

ART. 4-Affidamento a privati

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:

1. l'uso permanente o temporaneo, a titolo oneroso, di aree pubbliche da destinare a chioschi;
2. la locazione di chioschi di proprietà comunale.

Per tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone di cui all'art.2, ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione permanente o temporanea di aree per l'installazione di chioschi o per la locazione di chioschi tutte le persone fisiche o giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Massafra e siano in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. alla data di pubblicazione del bando siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, residenti nel Comune di Massafra da almeno 5 (cinque) anni ed abbiano compiuto 18 anni;

- ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b. possesso di regolare iscrizione alla Camera di Commercio e possesso di licenza da almeno 2 (due) anni; *
 - c. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - d. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
 - e. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
 - f. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - g. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
 - h. non siano debitori nei confronti dell'Ente.

ART. 5-Criterio di affidamento

La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione comunale formata da esperti nominati con delibera di Giunta Comunale.

La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Migliore progetto | da punti 1 a punti 10 |
| 3) Residenza nel comune | |
| a) da almeno cinque anni | punti 3 |
| b) superiore a cinque anni | punti 5 |

▪ Vendita di merceologie:

- | | |
|---|---------|
| completamente carenti nel tessuto commerciale | punti 5 |
| sufficientemente presenti | punti 3 |

Per i chioschi da installare su aree demaniali non di proprietà del Comune di Massafra, il richiedente dovrà munirsi, preventivamente, della concessione sull'area.

ART. 6-Convenzione

I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema di cui all'allegato B.

ART. 7-Durata - Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo per altri dieci per concessioni ad uso permanente, 6 (sei) mesi per le concessioni ad uso temporaneo.

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi.

ART. 8-Corrispettivo

La tariffa annua di occupazione del suolo viene determinata a norma del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, con l'applicazione della relativa tassa (Art. 40 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507), da versare ogni anno anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

A integrazione del suddetto corrispettivo, viene stabilito a carico del concessionario, giusta apposita convenzione, l'obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura.

ART. 9 – Abilitazione alla costruzione (DIA)

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi di DIA e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le autorizzazioni necessarie vanno richieste entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

Il canone di locazione di chioschi di proprietà comunale sarà determinato con separato provvedimento.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dalla validità della DIA.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 10-Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

ART. 11-Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere lasciato libero dal chiosco, che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire, il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

ART. 12-Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono del chiosco, il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 13-Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, rilasciare una nuova concessione al coniuge superstite o ad un figlio, al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

ART. 14-Revoca – sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, e commerciale vigente, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente regolamento, sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500,00, ai sensi e per gli effetti della L. 3/2003.

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a. in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c. per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d. per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
- e. quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
- f. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito;
- g. per grave danneggiamento del manufatto, dovuto a causa non fortuita imputabile al concessionario.
- h. per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

NORME TECNICHE

ART. 15-Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione approvata dal Consiglio Comunale .

ART. 17-Caratteristiche chioschi

L'Ente ha fissato, riportandole nell'allegato A, le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio. Sulla base di queste prescrizioni si dovrà operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale.

La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione.

I chioschi dovranno:

- a. essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b. avere superficie complessiva massima coperta di mq. 20,00 (mq. venti)
- c. Avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.
- d. Avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.)

ART. 18- DIA

L'installazione, modifica, ampliamenti, etc. dei chioschi è soggetta a DIA.

Allegati alla DIA, vi devono essere:

- a. il parere del Comando VV.UU. in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare.

La costruzione del chiosco può essere subordinata all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele.

I lavori relativi all'installazione del manufatto devono essere ultimati entro 8 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

ART. 19- Documentazione

L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a DIA.

La comunicazione deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a) -dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b)- Ragione sociale se trattasi di Società;
- c)- Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce inclusi i dati dell'autorizzazione.
- d)- Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla DIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Progetto in cinque copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti , alberature, strade;
2. Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
3. Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
4. Concessione del suolo pubblico.

ARTICOLO 20-Norma di rinvio

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

2. dall'entrata in vigore del presente Regolamento ogni chiosco esistente deve essere adeguato entro sei mesi, con le presenti norme.
3. decorso inutilmente il tempo di cui al comma 2 il chiosco deve essere rimosso con le modalità previste dall'Art.11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21-Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto

PRESCRIZIONI TECNICHE

Premessa

Le indicazioni di questo allegato forniscono, essenzialmente, le soluzioni formali che il Comune di Massafra ha adottato per i chioschi da installare sul proprio territorio comunale, integrate da disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo.

Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per ogni particolare ambito urbano, il progettista dovrà presentare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal Regolamento.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti o altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di permesso di costruire, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbiatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Indicazioni generali

Il chiosco è da realizzare a pianta poligonale chiusa o circolare.

La tamponatura della struttura portante, in metallo verniciato o legno, è ammessa con materiali quali vetro, plexiglass o similari. Deve essere garantita la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.

Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.

È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere che pregiudichino la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di relativa autorizzazione.

Superficie di vendita

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive

Devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

E' consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

Pubblicità

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purchè di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di permesso di costruire.

Manutenzione e responsabilità

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

CONVENZIONE TIPO

COMUNE DI MASSAFRA

Convenzione per l'affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco.

L'anno.....il giorno..... del mese di nella sede Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra di loro, sono comparsi: il responsabile del servizio urbanistica In rappresentanza del Comune di Massafra(c.f.....), nel cui interesse agisce, giusta decreto sindacale di nomina n..... /2010; il sig..... (c.f.....) nato ail e residente via..... n.....;

I quali:

Premesso:

che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

Visti

il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche; la determina del responsabile del servizio urbanistica n..... del.....con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale e precisamente per la vendita di..... (o ad attività di servizi per l'esercizio di);

il certificato relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e successive;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente.

Art. 2-Precisa individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in..... e risulta essere di complessivi mq..... con dimensione in pianta di m.....x m.....

Art. 3-Modalità di utilizzazione del bene – obblighi derivanti dalla concessione

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione Comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività: permesso di costruire, autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

a. impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate del servizio tecnico comunale, ove richiesto;

b. obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del Comune.

c. divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelli riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune;

d. di attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del permesso di costruire.

e. ultimare le opere entro 8 (otto) mesi dal rilascio del permesso di costruire.

Art. 4-Canone

Il canone concessorio ammonta ad € _____ e va corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 del mese di inizio dell'attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

A integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del concessionario l'obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura.

Art. 5-Durata

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo per altri dieci anni.

Art. 6-Divieto di sublocazione

Il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione, nè può cedere ad altri la concessione di che trattasi, pena la revoca della stessa.

Art. 7-Oneri

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua ed energia elettrica.

Art. 8-Scadenza convenzione – risoluzione

Allo scadere della convenzione o nel caso di risoluzione anticipata, l'area oggetto della presente convenzione ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art. 9-Controversie

Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona del Responsabile dell'area Edilizia-Urbanistica, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo le cause di revoca indicate nel regolamento.

Art. 10-Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il concessionario elegge domicilio legale in Massafra. e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

Art. 11-Rinvio al regolamento

Per quant'altro non previsto nella presente convenzione valgono le norme del regolamento richiamato.

Art. 12-Registrazione

Si procederà alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE
Il Responsabile dell'area Urbanistica



COMUNE DI MASSAFRA
SETTORE URBANISTICA ED ECOLOGIA


OGGETTO: AEREOFOTOGRAMMETRIE INDIVIDUAZIONE AREE, ALLEGATE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E L'EROGAZIONE DI SERVIZI.

In ordine si elencano le zone individuate:

1. Piazza. Via per Martina Franca – Via Cristoforo Colombo.
2. Zona Cimitero. Via Frappietri.
3. Villetta adiacente l'ufficio postale Corso Roma;
4. Zona Sant'Oronzo;
5. Zona 167 (Belvedere);
6. Marina di Chiatona;
7. Zona 167 Area mercatale in progetto e parco;
8. Piazza via Cosenza adiacente Case Italsider;
9. Piazza Baden Powell – Piazza P. Blasi - Via Brindisi – Via Pisa – Viale Marconi.

Si precisa che le aree su elencate sono indicative, pertanto potranno essere individuate ulteriori aree idonee per l'installazione dei chioschi per attività commerciali ed erogazione di servizi.

INDIVIDUAZIONE AREA



INDIVIDUAZIONE AREA

